

dino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una.

In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della, o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da lire 1000 a 5000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la convenzione 27 settembre 1924 fra la provincia, il comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto superiore agrario di Bologna; (*Approvato dal Senato*) (628)

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di pietà, classificati in prima categoria; (*Approvato dal Senato*) (629)

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio; (*Approvato dal Senato*) (630)

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio; (*Approvato dal Senato*) (631)

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà, da erogare, in opere di pubblica beneficenza; (*Approvato dal Senato*) (632)

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1925, n. 625, concernente l'autorizzazione al ministro dell'economia nazionale a bandire concorsi a posti nell'Amministra-

zione centrale e provinciale e del Regio decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, relativo alla riduzione del termine di cui all'articolo 32 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi da bandirsi dal Ministero dell'economia nazionale; (633)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 648, che autorizza il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, di produrre e di vendere zolfi lavorati; (634)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735, concernente le cooperative di consumo; (635)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1622, riguardante i provvedimenti per la sistemazione agraria del Lazio; (636)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, concernente i provvedimenti per favorire l'incremento ed il miglioramento della produzione dei muli e dei cavalli; (637)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279, recante disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici; (638)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un istituto zootecnico e caseario per il Piemonte; (639)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, che proroga il Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, concernente la norme per la fornitura del gas; (640)

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1619, recante modificazioni alla tabella organica del Real Corpo delle foreste (n. 39) allegato al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e norme per la sistemazione del personale di custodia avventizio assunto per i servizi forestali dei territori annessi; (641)

Conversione in legge del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 716, riguardante l'unificazione del pagamento degli stipendi e degli assegni al personale delle Regie scuole industriali e commerciali; (642)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 802, contenente modificazioni dei limiti massimi della tassa comunale di escavazioni della pietra pomice nell'isola di Lipari; (643)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 920, portante modificazione all'articolo 9 delle disposizioni preli-